

XCIª TORNATA

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1925

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Congedi Pag. 3930

Commemorazione (del senatore Cefalo) 3930

Oratore:

PRESIDENTE. 3930

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » 3932

« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario » 3933

« Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini » 3934

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925, dei poteri del Regio Commissario per il Comune di Roma » 3935

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925, dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia di Roma » 3936

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1º luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze » . 3937
(Presentazione di) 3935, 3939

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sulla revisione della tassa sul patrimonio » . 3930

Oratori:

DI STEFANO. 3931

VOLPI, ministro delle finanze 3930

Sull'ordine del giorno 3929, 3932, 3939

Oratori:

MATTEI GENTILI, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto 3932

SPIRITO 3932

VOLPI, ministro delle finanze 3939

ZUPELLI 3930

Votazione a scrutinio segreto (per la nomina di Consiglieri per il Fondo di beneficenza in Roma e l'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra) . 3930
(Risultato di) 3941

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per la giustizia ed affari di culto.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, dopo aver consultato il nostro Presidente, faccio la proposta che la votazione per i membri della Com-

missione istruttoria dell'Alta Corte sia rinviata alla seduta di martedì prossimo, e ciò perchè i candidati possano essere informati della comunicazione circa la entità del lavoro al quale bisognerà che si sobbarchino.

PRESIDENTE. Per quanto non siamo arrivati a quella parte dell'ordine del giorno cui si riferisce il collega Zupelli, pure, per non perdere tempo, metterò ai voti la sua proposta, se qualche altro collega non avrà delle osservazioni da fare.

Nessuno facendo osservazioni, pongo ai voti la proposta del senatore Zupelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata per divisione).

PRESIDENTE. Allora la votazione per la nomina di alcuni membri nella Commissione permanente di istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia è rimandata a martedì.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Polacco per giorni 5, Pullè e Torraca per giorni 15.

Se non si fanno obiezioni, i congedi s'intendono accordati.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

a) Per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	146
Maggioranza.	64

Ebbero voti:

Il senatore Santucci	111
Voti nulli o dispersi	5
Schede bianche.	30

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Santucci.

b) Per la nomina di due membri del consiglio di amministrazione per l'opera nazionale

per la protezione ed assistenza degli invalidi di-guerra:

Senatori votanti	148
Maggioranza.	75

Ebbero voti:

Il senatore Marchiafava.	118
» Ferrero Di Cambiano	105
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche.	24

Dichiaro eletti i senatori Marchiafava e Ferrero Di Cambiano.

Commemorazione del Senatore Cefalo.

Ieri è morto in Napoli l'avvocato Enrico Cefalo, primo Presidente onorario di Corte di Cassazione. Poche ore prima di spegnersi, l'illustre compianto nostro collega, con nobilissimo commovente pensiero e con ammirevole serenità fece inviare un telegramma in cui, dopo aver porto a noi tutti il suo ultimo saluto, espresse il desiderio di non essere commemorato. In omaggio perciò alla volontà dell'insigne uomo, non posso che inviare un estremo reverente saluto alla sua salma ed esprimere alla famiglia, così crudamente colpita, il nostro profondo cordoglio.

Svolgimento di un'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Di Stefano al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno emanare delle disposizioni ai procuratori delle imposte perchè, nella revisione alla quale procedono agli effetti della tassa sul patrimonio, tengano presente il grave deprezzamento, che hanno subito talune azioni industriali dal 1° gennaio 1920 in poi, al fine di determinare il valore in maniera conforme all'effettivo valore di essi e non già in base a valori predeterminati in modo inesatto e non rispondenti a giustizia e verità.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'imposta

patrimoniale è stata congegnata pel 1° gennaio 1920 e non vi è dubbio che si siano verificate quelle incongruenze cui l'onorevole interrogante fa allusione. Però, per contro, vi sono anche degli elementi costituenti il patrimonio, i quali hanno mutato in favore dei contribuenti, come i valori immobiliari, pei quali la capacità patrimoniale è aumentata. In queste condizioni, a cinque anni di distanza, quando la maggior parte delle impostazioni è stata già fatta, riuscirebbe impossibile modificarle. Quindi io vorrei pregare l'on. interrogante di non insistere nella sua richiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano per dichiarare se è soddisfatto.

DI STEFANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze della cortesia con cui ha voluto rispondermi, ma non posso essere d'accordo con lui nella sostanza della sua risposta. Io non mi dissimulo che, di fronte alla parola della legge, esiste una grave difficoltà ed è questa: la legge ha stimato il patrimonio di ciascuno al primo gennaio 1920, e tutto si deve riferire proprio al momento segnato dalla legge, per la determinazione dell'imposta. Però è avvenuto, che il Ministero delle finanze, nello emanare le sue disposizioni ai vari agenti, oggi procuratori delle imposte, (non so comprendere l'alta finalità di questo cambiamento di nome) ha creduto opportuno di pubblicare un grosso volume, nel quale, secondo i suoi criteri, ha segnato i valori di tutte le azioni ed obbligazioni industriali. Ed è avvenuto che, in questo volume, che è il Vangelo per i procuratori delle imposte, molte azioni industriali, che non erano mai state quotate in borsa e che non lo sono nemmeno oggi, hanno avuto un valore che dirò irreali, in quanto non risponde nè al vero valore delle azioni in commercio, nè al valore del patrimonio delle industrie relative. Ora, se tutte queste disposizioni fossero state applicate, come dovevano esserlo, secondo legge il 31 dicembre 1920, questo errore poteva essere suscettibile di correzione nel momento stesso col minor danno dei contribuenti.

Invece, sono venute delle disposizioni, per cui si è aggiornata, di anno in anno, la revisione sulle dichiarazioni eseguite agli effetti della tassa di patrimonio, e molti concordati si sono eseguiti, ed oggi i procuratori delle

imposte fanno le loro revisioni sulle dichiarazioni che avevano fatto i diversi contribuenti, aumentando il valore del patrimonio dichiarato in base al valore stabilito nel famoso volume, emanato al 1920 ai fini esclusivi della tassa di patrimonio. Ora, poichè i procuratori delle imposte vogliono rivedere il valore dato dai diversi contribuenti al loro patrimonio, sembra giusto che la valutazione sia fatta al suo vero valore e non già in base al valore prestabilito nel famoso volume, perchè può bene avvenire che un'azione sia segnata, ad es., per un valore di 150 lire, quando realmente valga molto meno od addirittura zero, ed è giusto che sulla revisione attuale se ne tenga conto per stabilire il vero ed effettivo valore patrimoniale.

Ecco la ragione della mia interrogazione che, in questi sensi, ha un contenuto attuale, comunque coloro che hanno concordato precedentemente, non possano più profittarsene. Ne profitterà, invece, il gran numero dei contribuenti non concordatari o che hanno elevato reclamo. Io accennavo, precisamente, a questo famoso volume, che segna i valori prestabiliti per ogni azione, quando dicevo che il patrimonio debba essere valutato in maniera conforme all'effettivo valore e non già in base a valori predeterminati in modo inesatto e non rispondenti a giustizia e verità.

Quindi, io prego l'onorevole ministro di voler ritornare su questo punto per vedere se non sia conforme a giustizia, oggi che si vuol rivedere il valore di questi patrimoni già dichiarati dai contribuenti, assegnare alle azioni industriali un valore rispondente alla verità ed alla realtà.

Ecco la ragione precipua della mia interrogazione e voglio sperare che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste mie osservazioni ispirate ad equità e giustizia, principi a cui deve informarsi la interpretazione delle leggi, non escluse quelle fiscali.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti ».

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Essendo l'onorevole ministro guardasigilli impegnato nell'altro ramo del Parlamento, rivolge preghiera, per mio mezzo, al Senato, affinché voglia rinviare la discussione di questo disegno di legge a domani. Se il Senato poi lo crede, si possono anche rinviare gli altri due disegni di legge che seguono; ma se il Senato stima opportuno di discuterli, io sono a sua disposizione.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Non è per oppormi al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, ma siccome gli altri due disegni di legge accennati dal sottosegretario di Stato sono leggi di minore importanza di quello per i notai, così propongo che la legge per i notari sia posta al primo numero dell'ordine del giorno di domani e che le altre due si discutano oggi; perchè se si inizia la discussione delle leggi di maggiore importanza portate all'ordine del giorno, probabilmente quella dei notai non potrebbe essere approvata in questo scorcio di sedute.

PRESIDENTE. L'onorevole Spirito propone che solo la legge sui notari sia portata come primo argomento all'ordine del giorno della seduta di domani.

Metto a partito questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui

all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1326.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che stabilisce sia computato, per il periodo di anni dieci dall'attuazione della legge medesima, in favore dei concorrenti ai posti di notaro vacanti come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame di idoneità, anteriormente sostenuto, a quella della detta attuazione, nonchè, pei concorrenti muniti di laurea, il tempo ulteriormente trascorso nelle funzioni di coadiutori o di aiutanti effettivi e permanenti;

Visto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, con cui fu prorogato di due anni il termine di applicazione della disposizione dianzi cennata;

Ritenuto che permangono le ragioni per le quali la proroga fu concessa con il Regio decreto-legge predetto, e che si rende, pertanto, necessaria una ulteriore proroga;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, è ulteriormente prorogato per altri due anni.

La proroga è stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.

Uguale beneficio è concesso agli invalidi di guerra.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario » (N. 278-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e degli affari di culto a dichiarare

se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MATTEI GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il relatore, senatore Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario, con la sostituzione al 2° e al 3° comma dell'art. 1 dei seguenti:

« Il limite massimo per l'ammissione degli ex-combattenti, siano o non invalidi di guerra, è di 40 anni.

« È sospesa, fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 104 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2786 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1522.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 103 e 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al vigente ordinamento giudiziario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi per i posti di uditore giudiziario che saranno indetti fino a tutto il 1926 sono ammessi i laureati in legge anche di età superiore ai 30 anni, purchè alla scadenza del termine pre-

scritto per presentare la domanda di ammissione non abbiano superato i 35 anni.

Rimane sempre fermo il limite di 39 anni per l'ammissione degli invalidi di guerra in conformità del disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini » (N. 218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini ».

Pregho il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini con le seguenti modificazioni.

Art. 1.

Le sanzioni portate dal decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, sono applicate dagli intendenti di finanza, con proprio decreto penale e con le norme di cui al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, ad esclusione di quelle del titolo II.

I decreti penali, se non impugnati, od in ogni caso le sentenze di condanna, saranno pubblicate in almeno due giornali a cura ed a scelta dell'intendente, e le spese relative saranno a carico del condannato.

Art. 2.

Le analisi occorrenti per l'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, potranno essere eseguite, oltre che dai laboratori, di cui al capoverso dell'articolo 17 del decreto stesso, dai laboratori compartimentali delle dogane ed imposte indirette, sempre che i relativi campioni siano stati prelevati a cura dell'autorità finanziaria, anche all'infuori dei casi relativi all'applicazione degli articoli 5, 7 e 15 del predetto decreto-legge luogotenenziale.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle analisi, nei casi di grande affluenza di campioni, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato potranno assumere, sotto la loro responsabilità, analizzatori temporanei, a compenso giornaliero.

Il compenso graverà sui fondi anticipati per l'esecuzione del servizio.

Art. 4.

Nei casi in cui siano constatate contravvenzioni agli articoli 6, 8, secondo capoverso, 12, 13 del citato decreto n. 729, ed in genere nei casi in cui non occorre analisi chimica, il decreto penale dell'intendente di finanza è emesso in base ai verbali degli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni.

In tutti gli altri casi, il decreto dell'intendente verrà emesso sulla base della relazione motivata dell'analisi chimica. L'intendente, però, in ogni caso, ordinerà il sequestro della merce dovunque si trovi.

Art. 5.

All'articolo 19 del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui il decreto dell'intendente venga impugnato nei riguardi dell'analisi, la domanda di revisione dell'analisi stessa dovrà essere fatta contemporaneamente all'atto impugnativo ed essere corredata della ricevuta del deposito in tesoreria della somma di lire 100 per ogni campione, a titolo di compenso e spese. Tale deposito verrà restituito ove la revisione riesca favorevole al richiedente. In mancanza di richiesta di revisione si riterrà accettata la prima analisi ».

Art. 6.

Ai servizi di vigilanza contro le frodi del commercio dei vini sarà particolarmente provveduto con personale della Regia Guardia di finanza, il quale, per i servizi fuori sede, avrà diritto al pagamento delle indennità di missione o di trasferta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai sottufficiali e ai militari di truppa sarà inoltre corrisposta l'indennità di cui all'art. 12 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.

Art. 7.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci della spesa del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze, entro il complessivo limite di annue lire 800,000, gli aumenti di stanziamento necessari per l'esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto e nel decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1918 che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanze di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quelle città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona;

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2007 contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul foro erariale in materia di tasse;

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835 contenente provvedimenti in materia di tasse e di imposta a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio della amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario del comune di Roma ». (N. 280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il Comune di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il comune di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 marzo 1923, n. 591, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roma e quello successivo in data 6 dicembre 1923, n. 2715, con cui i poteri del commissario straordinario vennero prorogati al 31 dicembre 1924;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDERZONI.

PRESIDENTE, È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma ». (Numero 281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della Provincia di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 maggio 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Roma, e quello successivo in data 27 dicembre 1923, con cui i poteri della Commissione straordinaria vennero prorogati al 31 dicembre 1924;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione per il mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (N. 284). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la Convenzione pel mantenimento, dal 1° luglio 1923 al

30 settembre 1924, del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1936.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 856, che approvò la Convenzione stipulata il 21 maggio 1913, per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Veduto l'art. 32 della Convenzione suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato l'art. 3 della Convenzione stipulata il 21 maggio 1913, ed approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856.

Art. 2.

È approvata l'unita Convenzione stipulata il giorno 11 luglio 1924 fra il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal prefetto della provincia di Firenze, il sindaco e il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Firenze, che modifica la precedente Convenzione 21 maggio 1913, per la sola parte finanziaria relativa all'ammontare del contributo nelle spese per il mantenimento dell'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 da corrispondere dallo Stato, dal comune e dalla provincia di Firenze.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a portare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1924-25 le variazioni dipendenti dalla suddetta Convenzione.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI
DE STEFANI.

N. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO
DEL REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO DI FIRENZE.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno 1924 e questo giorno 11 del mese di luglio in Firenze negli Uffici della Regia prefettura;

Avanti di me cav. dott. Ettore Polvani primo segretario delegato ai contratti ed alla presenza dei signori:

Cav. uff. rag. Oddone Marini, direttore della segreteria del Regio Istituto di studi superiori e cav. uff. avv. Amedeo Persico, segretario generale della provincia di Firenze, testimoni idonei e richiesti, si sono personalmente costituiti i signori:

Grand'uff. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Grand'uff. prof. Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;

Comm. avv. Angiolo Badiani, deputato provinciale anziano, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Comm. ing. Augusto Zannoni, nella sua qualità di vice soprintendente del Regio Istituto di studi superiori di Firenze;

Premesso che, con la Convenzione 21 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, venne ripartita fra lo Stato, il comune e la provincia la spesa per il mantenimento del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze nella proporzione fissata dall'art. 3 della Convenzione in parola;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 32 della stessa Convenzione, è necessario provvedere alla sua revisione per la parte finanziaria, allo scopo di stabilire la misura dei maggiori contributi a carico degli enti che concorrono alle spese di mantenimento dell'Istituto in relazione agli aumenti verificatisi nelle spese anzidette, sia per la parte che concerne il personale, sia per la parte che riguarda il funzionamento dei gabinetti e istituti con decorrenza dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924;

Ritenuto che, con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze 16 novembre 1923 vistata dalla prefettura il 14 dicembre 1923, n. 41877, si autorizzava il presidente della Deputazione provinciale a stipulare collo Stato una nuova Convenzione per il mantenimento del detto Istituto di studi superiori e che, con deliberazione del Consiglio provinciale 22 febbraio 1924 e 16 giugno 1924, approvate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924 e il 9 luglio 1924, si stabiliva di aumentare il contributo dell'Amministrazione provinciale per il mantenimento dell'Istituto suddetto in conformità alle richieste fatte dal Ministero della istruzione pubblica;

Ritenuto che con le deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze 28 dicembre 1923 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 giugno 1924, e 16 aprile 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 maggio 1924, si stabiliva il maggior contributo del comune per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori e si autorizzava il sindaco a stipulare collo Stato una nuova convenzione;

Tutto ciò premesso:

Volendosi e dovendosi procedere alla stipulazione in forma pubblica amministrativa di una nuova Convenzione in parziale modificazione a quella 21 maggio 1913 approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

I signori: Grand'uff. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze in rappresentanza del Ministero della istruzione pubblica, in conformità all'autorizzazione ricevuta con nota 23 giugno 1924, n. 10095, dal detto Ministero, Direzione generale della istruzione superiore;

Grand'uff. prof. Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;

Comm. avv. Angiolo Badiani, deputato provinciale anziano, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Comm. ing. Augusto Zannoni, vice soprintendente del Regio Istituto di studi superiori, in rappresentanza dell'Istituto stesso;

Hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato e degli enti locali per la spesa per il mantenimento dell'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze, per il periodo dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 è fissato nella somma complessiva di lire 4,500,000 di cui lire 3,600,000 per l'anno finanziario 1923-24 e lire 900,000 per il trimestre luglio-settembre 1924, ivi comprese tutte le somme occorrenti per stipendi e caroviveri al personale dell'Istituto stesso.

Alla detta spesa concorreranno per la durata dell'intero anno 1923-24 lo Stato con lire 2,362,906.50, il comune di Firenze con lire 824,729,, la provincia di Firenze con lire 412,364.50 e per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1924 gli enti medesimi contribuiranno in ragione di lire 590,726.64 per lo Stato, di lire 206,182.24 per il comune, di lire 103,091.12 per la provincia di Firenze.

Col pagamento del suindicato contributo di lire 2,362,906.50 per l'esercizio 1923-24 e di lire 590,726.64 per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1924 lo Stato è esonerato dal pagamento di ogni altro rimborso dovuto all'Istituto suddetto per qualsiasi titolo, e debbono quindi ritenersi abrogate le disposizioni di cui all'art. 32 della Convenzione 21 maggio 1913 e successive modificazioni.

Il presente atto stipulato nell'interesse dello

Stato è redatto in carta libera e sarà perciò esente da qualunque tassa di bollo e di registro.

Io sottoscritto cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ho ricevuto l'atto presente, scritto da persona di mia fiducia in fogli due occupando sette pagine circa di scrittura in presenza dei sopraindicati testimoni.

Letto l'atto stesso alle parti, presenti i testimoni, è stato dalle parti medesime sottoscritto e dichiarato conforme alla loro volontà.

Giovanni Garzaroli, prefetto di Firenze.

Antonio Garbasso, sindaco di Firenze.

Avv. Angiolo Badiani, N. N.

Ing. Augusto Zannoni, N. N.

Oddone Marini, teste.

Amedeo Persico, teste.

Ettore Polvani, funzionario delegato ai contratti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato ».

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Su questo progetto di legge il Governo si è già inteso con il relatore dell'Ufficio centrale per chiederne il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare in senso contrario, il rinvio si intenderà concluso.

Presentazione di disegni di legge.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti

disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto sul Consiglio di amministrazione a direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto sugli assegni al personale delle ferrovie;

Conversione in legge del Regio decreto sulle dispense dal servizio del personale ferroviario;

Conversione in legge del Regio decreto sulla Commissione centrale di avanzamento;

Conversione in legge del Regio decreto sulla carica di direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto sull'acquisto di locomotive in conto di riparazioni;

Conversione in legge del Regio decreto sulla costruzione di materiale rotabile;

Conversione in legge del Regio decreto sulle tariffe ferroviarie per l'Anno Santo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di procedere all'appello nominale.

REBAUDENGO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai,

Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Castiglioni, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alberto, D'Amelió, D'Andrea, De Cupis, Del Carretto, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Fano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Greppi Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lanciani, Libertini, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orlando, Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Poggi, Porro, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tanari, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il comune di Roma (N. 280):

Senatori votanti	175
Favorevoli	152
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma (N. 281):

Senatori votanti	175
Favorevoli	150
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (N. 284):

Senatori votanti	175
Favorevoli	157
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1923, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 269):

Senatori votanti	175
Favorevoli	158
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (N. 278-A):

Senatori votanti	175
Favorevoli	155
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (N. 218):

Senatori votanti	175
Favorevoli	158
Contrari	17

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (N. 191);

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 274);

Disposizioni sulla stampa periodica (N. 275);

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204);

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il ser-

vizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (N. 247);

Conversione in legge del Regio decreto-2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 263);

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:

1°) l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

2°) il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

3°) L'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12, 1912-13 e 1913-14;

4°) la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 (N. 207);

Provvedimenti sull'organizzazione degli Uf-

fici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (N. 248);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge:

1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 %, ed agevolazione di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (N. 261).

La seduta è tolta (ore 16.15).

licenziato per la stampa il 23 dicembre 1925 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

